

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 1996, n. 33

Modifica della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 "Istituzione del difensore civico" e della legge regionale 9 agosto 1988, n. 42 "Istituzione dell'ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori"

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28

1. L'articolo 15 della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 è così sostituito:

"Art. 15

Trattamento economico

1. Al Difensore civico spettano le indennità di funzione e di missione, nonché i trattamenti di cui all'articolo 1, primo comma, lettere a) e b) della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 6 come da ultimo modificata con la legge regionale 4 marzo 1996, n. 8, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 16, secondo quanto disposto per i membri della Giunta regionale."

Art. 2

Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 42

1. L'articolo 7 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 42 è così sostituito:

"Art. 7

Trattamento economico

1. Al titolare dell'ufficio spettano l'indennità di funzione e di missione nonché i trattamenti di cui all'articolo 1, primo comma, lettere a) e b) della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 6 come da ultimo modificata con la legge regionale 4 marzo 1996, n. 8, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 16, secondo quanto disposto per i consiglieri regionali."

Art. 3

Norma finanziaria

1. Gli oneri conseguenti l'applicazione della presente legge sono ricompresi negli stanziamenti iscritti ai capitoli n. 3460 e n. 61444 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996.

Art. 4

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 31 ottobre 1996

Galan

Dal procedimento di formazione della legge regionale 31 ottobre 1996, n. 33

- La proposta di legge è stata presentata al consiglio regionale in data 25 gennaio 1996, dove ha acquisito il n. 97 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Pasqualetto, De Poli, Varisco, Zigiotto e Prior;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1^a commissione consiliare in data 31 gennaio 1996;
- La 1^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 26 marzo 1996, presentandolo all'assemblea consiliare, unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Antonio De Poli, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 28 marzo 1996, n. 3323;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 1 aprile 1996;
- Il Commissario del Governo, con nota 29 aprile 1996, n. 2021/20125, ha notificato il rinvio della deliberazione legislativa a nuovo esame del Consiglio regionale disposto dal Governo della Repubblica;
- La 1^a commissione consiliare ha riesaminato il progetto di legge, presentandolo all'assemblea consiliare, unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Lucio Pasqualetto, ha riesaminato e riapprovato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 10 ottobre 1996, n. 8973;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 15 ottobre 1996;
- Il Commissario del Governo, con nota 23 ottobre 1996, n. 4382/20125, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione, con il consenso del Governo della Repubblica alla dichiarazione d'urgenza.

Struttura amministrativa regionale competente:

- Ufficio Difensore Civico (art. 1)
- Dipartimento per i servizi sociali (art. 2)